

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento per l'approvvigionamento ed il servizio dell'acqua potabile e degli impianti di spegnimento

Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1	Principio.....	3
Art. 2	Scopo.....	3
Art. 3	Compiti.....	3
Art. 4	Competenze.....	3
Art. 5	Acquedotti privati.....	3
II.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	3
Art. 6	Ampliamento della rete di distribuzione.....	3
Art. 7	Diramazioni.....	3
Art. 8	Materiali e tubazioni.....	4
Art. 9	Allacciamenti esistenti.....	4
Art. 10	Manutenzione impianti interni.....	4
Art. 11	Contatori.....	4
Art. 12	Prevenzione dei danni del gelo.....	4
Art. 13	Atti proibiti.....	4
III.	IMPIANTI PUBBLICI E CONDOTTE	5
Art. 14	Condotte pubbliche.....	5
Art. 15	Espropriazione.....	5
Art. 16	Condotte private.....	5
IV.	ALLACCIAMENTI ED AMPLIAMENTI.....	5
Art. 17	Domande di allacciamento.....	5
Art. 18	Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.....	6
Art. 19	Tasse speciali d'allacciamento.....	6
Art. 20	Esecuzione dei lavori.....	6
Art. 21	Acque per cantieri.....	6
Art. 22	Piscine.....	6
V.	TASSE DI ALLACCIAMENTO E TASSE DI CONSUMO.....	6
Art. 23	Conteggio.....	6
Art. 24	Obbligo di pagamento.....	6
Art. 25	Pegno legale.....	7
VI.	PENALITÀ E MULTE	7
Art. 26	Multe.....	7
Art. 27	Blocco dell'acqua.....	7
VII.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	7
Art. 28	Impianti privati.....	7
Art. 29	Revisione.....	7
Art. 30	Entrata in vigore.....	8

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Il Comune di Calanca costruisce e gestisce gli impianti necessari per l'approvvigionamento idrico delle frazioni di Arvigo, Braggio, Cauco, Landarenca e Selma in base alle leggi e ordinanze del Cantone e della Confederazione.

Art. 2 Scopo

Lo scopo degli impianti è di garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione, di provvedere alle riserve d'acqua e alla distribuzione appropriata degli idranti, segnatamente per assicurare la prontezza e la capacità in caso d'incendio.

Art. 3 Compiti

Il Comune di Calanca emana il presente regolamento e fornisce, con diritto di privativa, sul percorso della sua rete di distribuzione, concessioni d'acqua per uso pubblico e privato alle disposizioni precisate nei presenti articoli ed alle tariffe stabilite.

Art. 4 Competenze

Il servizio dell'acqua potabile è alla diretta dipendenza del Municipio. L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

Il Municipio nomina un fontaniere, responsabile per l'esercizio degli impianti per ognuna delle frazioni come da art. 1 e ne specifica le mansioni (sorveglianza e manutenzione degli impianti).

Il Municipio fissa le condizioni e le modalità di retribuzione del fontaniere.

Art. 5 Acquedotti privati

Acquedotti privati che captano acqua da sorgenti o dal sottosuolo richiedono una concessione.

Il prelievo di acqua dal sottosuolo è ammesso solo nell'ambito dei disposti dell'art. 113 della legge d'introduzione del CCS.

II. Impianti di distribuzione

Art. 6 Ampliamento della rete di distribuzione

L'Assemblea comunale decide l'ampliamento della rete di distribuzione esistente secondo le necessità ed il rendimento.

Art. 7 Diramazioni

L'esecuzione di allacciamenti alla condotta principale, compresi il raccordo a T, le bride di allacciamento, la saracinesca di arresto, come pure tutti i lavori accessori sono a carico dell'utente. I lavori di allacciamento devono venire eseguiti a regola d'arte da ditte ed operai del ramo. Le opere di allacciamento ai condotti principali per diramazioni di utenti devono venir eseguite con un raccordo a T, oppure con una brida di allacciamento ed una saracinesca

esterna all'attacco. La manutenzione di questa opera di allacciamento è a carico dell'utente. Le tubazioni private devono essere adeguate al consumo presumibile dei rubinetti ed in nessun caso inferiore ad 1" (pollice gas). Le stesse dovranno essere protette contro il gelo e posate ad una profondità minima di un metro. L'impianto deve essere controllato e misurato da parte dell'Autorità prima di venir ricoperto. Per i lavori eseguiti sono da inoltrare i piani d'esecuzione allestiti dal concessionario.

Art. 8 Materiali e tubazioni

Le tubazioni private possono essere eseguite in PVC, ghisa o in acciaio galvanizzato. Per l'uso di altri materiali è necessaria l'approvazione del Municipio.

Art. 9 Allacciamenti esistenti

Dove esistono impianti di allacciamento senza saracinesca di attacco, il Municipio può chiedere in casi di riparazioni, durante l'esecuzione di lavori o per necessità, l'installazione della stessa a spesa dell'utente. Per ogni immobile deve venire installata una saracinesca d'attacco separata. Per eventuali saracinesche in comunione occorre l'autorizzazione del Municipio.

Art. 10 Manutenzione impianti interni

Tubazioni, rubinetti ed apparecchi sono da mantenere in perfetto stato dal proprietario. Utenti con installazioni sensibili quali bollitori, apparecchi, impianti di refrigerazione, acquari, ecc. devono provvedere essi medesimi ad installare le necessarie apparecchiature di sicurezza contro i danni provocati da interruzioni di forniture o oscillazioni di pressione (valvole di riduzione di pressione, valvole di ritegno). Il Municipio ha diritto in qualsiasi momento di controllare l'installazione.

Art. 11 Contatori

Contatori per il consumo di acqua potabile possono essere fatti installare dal Municipio per utenti con consumi elevati come alberghi, pensioni, case della gioventù, case per anziani, aziende artigianali ed industrie.

I contatori sono di proprietà del Comune che ne assume la manutenzione. Gli stessi vengono consegnati in affitto all'utente.

Art. 12 Prevenzione dei danni del gelo

In caso di gelo continuo le tubazioni interne esposte al freddo sono da vuotare. E' proibito lasciar correre continuamente l'acqua. Il Municipio può, in casi speciali, permettere l'uso di rubinetti antigelo.

Art. 13 Atti proibiti

Unicamente con il permesso scritto del Municipio è concesso quanto segue:

- a) Fornitura di acqua da un immobile all'altro, attiguo oppure all'interno dello stesso fabbricato quando si tratta di utenti con approvvigionamento separato. Per cantieri possono essere concesse eccezioni.
- b) Uso di rubinetti, saracinesche ecc. ... piombati (idranti privati piombati possono essere usati solo in caso d'incendio).
- c) Prelievo di acqua da idranti pubblici.

- d) Prelievo in misura eccessiva da fontane pubbliche.
- e) Manipolazione delle saracinesche interrato.
- f) L'uso di acqua per bagnare orti e giardini è regolato dal Municipio, che può decretarne la sospensione temporanea, secondo le possibilità di approvvigionamento per singoli acquedotti.

Nel caso di inosservanza delle presenti prescrizioni, il Comune fatturerà al contravventore l'acqua presumibilmente prelevata abusivamente e rispettivamente i danni risultanti al Comune dall'azione. Resta riservato il diritto di emanare un decreto di multa, come pure un proseguimento per via penale.

L'allontanamento dei piombi in caso di incendio deve venire notificato immediatamente al Municipio.

III. Impianti pubblici e condotte

Art. 14 Condotte pubbliche

Il Comune ha diritto di posare le condotte attraverso la proprietà privata. Un indennizzo deve venire versato solo nel caso che questo diritto provochi danni. Rimane riservato l'art. 693 del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 15 Espropriazione

Il Comune può far valere il diritto di espropriazione per procurarsi il terreno o le servitù necessarie ai propri impianti.

Art. 16 Condotte private

Spetta all'utente ottenere i diritti di posa di condotte private di allacciamento su terreni privati.

IV. Allacciamenti ed ampliamenti

Art. 17 Domande di allacciamento

Le domande di allacciamento vanno presentate per iscritto al Municipio, dal proprietario dell'immobile e devono essere accompagnate da un piano in scala 1:1000, nel quale dovrà figurare:

- a) l'ubicazione dell'immobile
- b) il punto di entrata della diramazione dell'acqua potabile
- c) il tracciato della diramazione fino alla condotta principale

Il punto di attacco dovrà essere fissato in accordo con gli organi comunali competenti.

Il Municipio rilascia per iscritto il permesso di eseguire nuovi allacciamenti, modifiche o ampliamenti.

Art. 18 Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

Per tutti gli edifici allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico va versata una tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore a nuovo indicizzato dell'edificio allacciato secondo la stima ufficiale dell'Ufficio cantonale delle stime dei Grigioni. L'ammontare della rispettiva tassa viene regolato da un'ordinanza separata.

Art. 19 Tasse speciali d'allacciamento

Per il finanziamento di nuovi impianti, rispettivamente per il rifacimento e/o ampliamento degli impianti esistenti, si possono prelevare tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati che traggono vantaggio dagli impianti, nonché dagli edifici non allacciati che possono usufruire ulteriormente di una protezione antincendio.

Queste tasse vengono fissate prima della decisione sui progetti in modo da finanziare i costi non coperti da accantonamenti, sussidi e contributi.

L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato tramite decreto del Comune. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni relative alle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.

Art. 20 Esecuzione dei lavori

Prima di dare inizio ai lavori di allacciamento, l'installatore è tenuto ad accertarsi se per tale lavoro è stata concessa l'autorizzazione da parte del Municipio. L'inizio dei lavori di allacciamento, come pure di modifiche di allacciamenti esistenti, devono essere notificate al Municipio come pure il termine degli stessi.

Art. 21 Acque per cantieri

La fornitura di acqua ai cantieri di costruzione ed allacciamenti provvisori viene fatturata in base alla tariffa vigente.

Art. 22 Piscine

Piscine con una capienza sopra i 5 m³ sono da notificare al Comune. La fornitura di acqua potabile per piscine viene permessa nei limiti della capacità dell'impianto e fatturata secondo il volume e modello della piscina sulla base delle tariffe fissate nell'ordinanza.

V. Tasse di allacciamento e tasse di consumo

Art. 23 Conteggio

Le tasse di allacciamento e le tasse di consumo per ogni singolo edificio vengono calcolate in base alla tariffa in vigore regolata nell'Ordinanza per prelevamento delle tasse di allacciamento e erogazione dell'acqua potabile..

Art. 24 Obbligo di pagamento

Il proprietario dell'immobile è responsabile verso il Comune per il pagamento delle tasse di consumo. Il Comune non stipula nessun accordo con locatori.

Art. 25 Pegno legale

Per le tasse di allacciamento di cui agli art. 18 e 19 il Comune dispone di un pegno legale ai sensi degli art. 129 e ss della Legge cantonale d'introduzione al Codice Civile Svizzero (LICCS).

VI. Penalità e multe

Art. 26 Multe

Le infrazioni al presente regolamento come pure alle disposizioni del Municipio vengono punite con la multa fino a CHF 10'000.00 e accollando le spese. In casi gravi è previsto il blocco della fornitura di acqua.

Nel caso di opere abusive e pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'acqua potabile, il Municipio può inoltre ordinare la sospensione dei lavori ed il rifacimento degli impianti che sono in contrasto con le presenti norme, con le prescrizioni dell'ordinanza municipale e della SSIGA.

Art. 27 Blocco dell'acqua

Il blocco dell'acqua può essere deciso dal Municipio nei seguenti casi:

- a) uso abusivo di acqua (es. sperpero per giardini)
- b) mancato pagamento della tassa di allacciamento, tasse di consumo o di multe
- c) rifiuto d'accordare agli organi incaricati dei controlli il libero accesso alla proprietà privata
- d) la non osservanza delle prescrizioni e disposizioni ufficiali
- e) infrazione alle disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento

Il blocco dell'acqua non libera l'utente dall'obbligo di pagamento e non dà luogo a nessuna responsabilità da parte del Comune o dei suoi incaricati per eventuali danni derivati.

Nel caso di trapasso di proprietà dell'immobile, il Comune non è obbligato a concedere l'uso dell'acqua fino a quando saranno scoperti importi arretrati scaduti.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 Impianti privati

Tutte le concessioni precedenti per captazione di acqua potabile e le speciali convenzioni vanno adattate al presente regolamento al momento della sua entrata in vigore.

Art. 29 Revisione

Il presente regolamento può sempre essere modificato interamente o parzialmente con una risoluzione a maggioranza semplice. Ogni revisione entra in vigore con la relativa accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Art. 30 Entrata in vigore



Il presente regolamento entra in vigore il 1. febbraio 2016. Per quanto riguarda il prelievo della tassa annuale viene fatto retroattivamente al 1. gennaio 2016.

Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma riguardanti il servizio dell'acqua potabile.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 29 gennaio 2016.

Municipio di Calanca

Il sindaco:	La segretaria:
	
Rodolfo Keller	Mascia Navoni